



Procedura

Internal Dealing

Cerved Group S.p.A.



INDICE

1	FINALITÀ	3
2	DEFINIZIONI.....	3
3	AMBITO DI APPLICAZIONE, ESENZIONI.....	6
4	OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE E DEGLI AZIONISTI RILEVANTI, TERMINI E MODALITÀ.....	6
5	LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI (“BLACK-OUT PERIOD”)	8
6	SOGGETTO PREPOSTO	9
7	ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA DI <i>INTERNAL DEALING</i> E OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	10
8	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
9	MODIFICHE E INTEGRAZIONI.....	11
10	EFFICACIA E SANZIONI.....	11
	ALLEGATO A	12
	ALLEGATO B.....	15
	ALLEGATO C	16

1 Finalità

- 1.1 Il presente documento contiene la Procedura di *Internal Dealing* di Cerved volta a disciplinare gli obblighi informativi e di comportamento inerenti le operazioni compiute da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone ad essi Strettamente Legate, nonché da parte degli Azionisti Rilevanti o delle Persone ad essi Connesse aventi ad oggetto azioni di Cerved ovvero strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati alle azioni della Società, al fine di assicurare la massima trasparenza informativa nei confronti del mercato e delle autorità competenti, nonché le limitazioni al compimento di tali operazioni da parte di detti soggetti.
- 1.2 La Procedura di *Internal Dealing* è adottata ai sensi della, e in conformità alla, Normativa *Internal Dealing*.
- 1.3 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate nonché gli Azionisti Rilevanti e le Persone ad essi Connesse sono tenuti al rispetto della Normativa *Internal Dealing* e della Procedura di *Internal Dealing*.
- 1.4 L'ottemperanza alla Normativa *Internal Dealing* ed alle disposizioni contenute nella presente Procedura di *Internal Dealing* non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti, le Persone Strettamente Legate, gli Azionisti Rilevanti e le Persone ad essi Connesse dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

2 Definizioni

Azionisti Rilevanti: chiunque detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 Regolamento Emittenti, pari almeno al dieci per cento (10%) del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società; ¹

Black-out Period: ha il significato di cui al paragrafo 5 della presente Procedura di *Internal Dealing*

Cerved o la Società: Cerved Group S.p.A.;

Elenco: l'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle rispettive Persone Strettamente Legate;

Giorni Lavorativi: tutti i giorni di calendario, ad eccezione del sabato, della domenica e delle festività nazionali;

Normativa *Internal Dealing*: congiuntamente, la Normativa Europea e la Normativa Italiana;

Normativa Europea: congiuntamente, il Regolamento MAR, i Regolamenti di Esecuzione e le Q&A ESMA;

¹ Fonte: art. 152-*sexies* Regolamento Emittenti.

Normativa Italiana: congiuntamente, il TUF ed il Regolamento Emittenti;

Operazioni: le operazioni, individuate ai sensi del Regolamento MAR e dei Regolamenti di Esecuzione, concernenti le azioni emesse da Cerved o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a esse collegati, effettuate, direttamente o per loro conto, dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone ad essi Strettamente Legate, come indicate nell'Allegato C ²;

Operazioni Rilevanti ex TUF: le operazioni, previste ai sensi degli artt. 114, comma 7, TUF e 152-*septies* Regolamento Emittenti, di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni Cerved o di strumenti finanziari ad esse collegati, individuati ai sensi dell'art. 152-*sexies* Regolamento Emittenti, effettuate dagli Azionisti Rilevanti o dalle Persone ad essi Connesse; ³

Persone Connesse agli Azionisti Rilevanti: le persone legate agli Azionisti Rilevanti, come individuate ai sensi dell'art. 152-*sexies* del Regolamento Emittenti, e in particolare:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui l'Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente dall'Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli dell'Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a);
- e) i *trust* costituiti a beneficio dell'Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a). ⁴

Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti o Persone Strettamente Legate: le persone legate ai Soggetti Rilevanti, individuate come tali ai sensi del Regolamento MAR ⁵ e della relativa disciplina attuativa, e in particolare:

- a) un coniuge, non separato legalmente, o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; o
- b) un figlio, anche del coniuge, a carico ai sensi del diritto nazionale; o
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione ⁶ siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere (a), (b) o

² Fonte: art. 19, comma 7, Regolamento MAR e art. 10 Regolamento 2016/522.

³ Fonte: art. 114, comma 7, TUF e art. 152-*septies* Regolamento Emittenti.

⁴ Fonte: art. 152-*sexies* Regolamento Emittenti.

⁵ Fonte: artt. 19 e 3, par. 1, n. 26), Regolamento MAR.

⁶ Secondo i chiarimenti forniti nelle Q&A ESMA (cfr. Q7.7 del 6 luglio 2017), la locuzione "responsabilità di direzione" (*managerial responsibilities*) si riferisce ai casi in cui la persona strettamente associata "takes part in or influences the decisions of another legal person, trust or partnership (hereinafter "legal entity") to carry out transactions in financial instruments of the issuer. For example, in the case of mere cross board membership, where a person sits in the administrative, management or supervisory body of an issuer and also in the board of another legal entity where they exercise executive or non-executive functions, without however taking part nor influencing the decisions of that legal entity to carry out transactions in financial instruments of the issuer, then that person should not be considered discharging managerial responsibilities within that legal entity for the purposes of Article 3(1)(26)(d) of MAR. Therefore, that legal entity should not be subject to the notification

(c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Procedura di *Internal Dealing*: la presente procedura adottata da parte di Cerved nel rispetto (i) dell'art. 19 del Regolamento MAR e delle relative misure di attuazione di cui al Regolamento 2016/522 ed al Regolamento 2016/523 nonché, (ii) per quanto riguarda gli Azionisti Rilevanti e le Persone ad essi Connesse, dell'art. 114, comma 7, del TUF e degli artt. 152-*sexies* - 152-*octies* del Regolamento Emittenti;

Q&A ESMA: le indicazioni fornite dall'ESMA sotto forma di Orientamenti, Q&A, *Technical Advice* alla Commissione Europea, *Technical Standard*, *Final Report*, *Discussion Paper*, *Consultation Paper* e *Feedback Statement*;

Regolamenti di Esecuzione: congiuntamente, il Regolamento 2016/522 e il Regolamento 2016/523;

Regolamento 2016/522: Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015;

Regolamento 2016/523: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016;

Regolamento Emittenti: Regolamento adottato con la Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato);

Regolamento MAR: Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato;

Soggetti Rilevanti: i soggetti individuati ai sensi del Regolamento MAR, ⁷ ossia:

- a) i componenti dell'organo di amministrazione e di controllo della Società;
- b) gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (a), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società, come di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione;

Soggetto Preposto: la Funzione Affari Societari e Capital Markets di Cerved quale soggetto preposto al ricevimento delle informazioni previste dalla presente Procedura di *Internal Dealing* e dalla Normativa *Internal Dealing*;

TUF: Testo Unico della Finanza, adottato con Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche ed integrazioni);

obligations under Article 19(1) of MAR, unless it is directly or indirectly controlled by, is set up for the benefit of, or its economic interests are substantially equivalent to those of that person".

⁷ Fonte: artt. 19 e 3, par. 1, n. 25), Regolamento MAR.

3 Ambito di applicazione, esenzioni

- 3.1 La Procedura di *Internal Dealing* si applica alle Operazioni compiute da o per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone ad essi Strettamente Legate nonché alle Operazioni Rilevanti *ex TUF* compiute da o per conto degli Azionisti Rilevanti e/o dalle Persone ad essi Connesse.
- 3.2 Non formano oggetto di comunicazione alla Consob e al pubblico, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate, le seguenti tipologie di Operazioni:
- le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga nell'arco di un anno la soglia di 20.000 euro, calcolata sommando tra loro, senza compensazione, tutte le Operazioni effettuate dal medesimo soggetto, direttamente o per suo conto ⁸. Una volta raggiunto l'importo complessivo di 20.000 euro, devono essere comunicate, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate, tutte le Operazioni compiute nel corso dell'anno, a prescindere dal relativo controvalore ⁹;
 - le altre eventuali operazioni per cui la Normativa *Internal Dealing* tempo per tempo vigente applicabile ai Soggetti Rilevanti e alle Persone ad essi Strettamente Legate non richiede la notifica ¹⁰.
- 3.3 Per quanto concerne gli Azionisti Rilevanti e le Persone ad essi Connesse, secondo quanto stabilito nel Regolamento Emittenti, non formano oggetto di comunicazione a Consob e al pubblico: (i) le Operazioni Rilevanti *ex TUF* il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 20.000 euro entro la fine dell'anno; e (ii) le altre Operazioni Rilevanti *ex TUF* considerate esenti ai sensi dell'art. 152-*septies* Regolamento Emittenti ¹¹.

4 Obblighi informativi a carico dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate e degli Azionisti Rilevanti, termini e modalità

- 4.1 Fermo quanto previsto dal precedente paragrafo 3.2, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate a questi ultimi **comunicano a Cerved** le Operazioni condotte direttamente da loro o per loro conto tempestivamente e comunque **entro il primo Giorno Lavorativo** successivo alla data dell'Operazione ¹², trasmettendo al Soggetto Preposto il modulo allegato alla

⁸ Fonte: art. 19, par. 8 e 9, Regolamento MAR e art. 152-*quinquies.1* Regolamento Emittenti.

⁹ Ai fini del raggiungimento del suddetto importo, l'ESMA ha chiarito che non si sommano tra loro le operazioni compiute direttamente dai (o per conto dei) soggetti rilevanti con quelle compiute direttamente dalle (o per conto delle) persone ad essi strettamente associate (cfr. aggiornamento ESMA alle “*Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*” – 20 December 2016).

¹⁰ Si pensi, ad esempio, a quanto previsto dall'art. 19, par. 7, penultimo e ultimo periodo, Regolamento MAR, che dispongono, rispettivamente “[...] non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia” e “Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica”.

¹¹ Fonte: art. 152-*septies*, comma 3, Regolamento Emittenti.

¹² Fonte: art. 19, par. 1, Regolamento MAR.

presente Procedura *sub* Allegato 1 ⁽¹³⁾, debitamente compilato e sottoscritto, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo internaldealing@cerved.com.

4.2 In aggiunta a quanto precede, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate a questi ultimi comunicano, salvo delega preventivamente conferita alla Società, le medesime Operazioni a Consob ⁽¹⁴⁾ **entro tre Giorni Lavorativi** successivi alla data dell'Operazione ⁽¹⁵⁾, trasmettendo a Consob il modulo allegato alla presente Procedura *sub* Allegato 1, debitamente compilato e sottoscritto, mediante:

- (i) messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (se la persona che effettua la notifica è soggetta all'obbligo di avere la PEC); altrimenti
- (ii) messaggio di posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. In entrambi i casi l'oggetto del messaggio, da specificare, è "MAR Internal Dealing" mentre il destinatario finale, da riportare nel testo del messaggio, è "Ufficio Informazione Mercati" ⁽¹⁶⁾.

4.3 Laddove una o più delle condizioni di cui al precedente paragrafo 4.2 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** non si sia verificata, l'obbligo di comunicazione a Consob di cui al precedente paragrafo 4.2 grava unicamente sul Soggetto Rilevante e/o sulla Persona Strettamente Legata e Cerved non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la mancata o tardata comunicazione a Consob. In particolare, in caso di ritardo nella comunicazione a Cerved da parte del Soggetto Rilevante o della Persona Strettamente Legata in violazione di quanto previsto dal precedente paragrafo 4.1, Cerved provvederà a notificare l'Operazione a Consob, sulla base delle informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante o dalla Persona Strettamente Legata, nel più breve tempo possibile, ma non potrà in alcun modo essere considerata responsabile per l'eventuale mancato rispetto del termine per la notifica a Consob di cui al precedente paragrafo 4.2 posto a carico del Soggetto Rilevante e della Persona Strettamente Legata dalla Normativa *Internal Dealing* vigente.

4.4 Una volta ricevute le comunicazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai sensi del precedente paragrafo 4.1, Cerved provvede a comunicare al pubblico le informazioni relative all'Operazione in questione tempestivamente e comunque non oltre **tre Giorni Lavorativi** successivi alla data dell'Operazione. La relativa comunicazione è effettuata a cura della funzione *Investor Relations*, secondo le modalità previste dalla Normativa *Internal Dealing* vigente ⁽¹⁷⁾.

4.5 Gli Azionisti Rilevanti comunicano alla Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti *ex TUF* effettuate, anche per interposta persona, da loro stessi e/o dalle Persone agli stessi Connesse entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante *ex TUF*, con le modalità previste dal TUF e dal Regolamento Emittenti ⁽¹⁸⁾, salvo che, previo accordo con la Società, gli stessi si avvalgano della facoltà prevista

¹³ Fonte: art. 2 Regolamento 2016/523.

¹⁴ Individuata come autorità competente ai sensi dell'art. 6 Regolamento 2016/522.

¹⁵ Fonte: art. 19, par. 1, Regolamento MAR.

¹⁶ Fonte: Sito Consob: <http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/comunicazione-abusi-mercato>.

¹⁷ Fonte: art. 19, par. 3, Regolamento MAR.

¹⁸ Fonte: artt. 114, comma 7, TUF e 152-*octies*, comma 1, Regolamento Emittenti.

dall'art. 152-*octies*, commi 2 e 3, Regolamento Emittenti ⁽¹⁹⁾. Rimane in ogni caso fermo che, in caso di accordo, l'obbligo di comunicazione di cui al presente paragrafo grava unicamente sugli Azionisti Rilevanti e Cerved non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la mancata o tardata comunicazione.

4.6 Gli obblighi e gli adempimenti di cui alla presente Procedura di *Internal Dealing* relativi agli Azionisti Rilevanti e alle Persone agli stessi Connesse non trovano applicazione nei casi in cui i medesimi soggetti siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi del Regolamento MAR e della relativa disciplina attuativa. In tale caso trovano applicazione nei loro confronti le disposizioni della presente Procedura di *Internal Dealing* relative ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ⁽²⁰⁾.

4.7 La Società pubblica, a cura della funzione *Investor Relations*, sul proprio sito internet tutte le comunicazioni previste dal presente paragrafo 4 della Procedura di *Internal Dealing*.

5 Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai soggetti rilevanti (“*Black-out Period*”)

5.1 Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le Operazioni *(i)* nei 30 (trenta) giorni di calendario ⁽²¹⁾ precedenti la diffusione al pubblico dei dati contabili/finanziari relativi al progetto di bilancio di esercizio, al bilancio consolidato, alla relazione finanziaria semestrale nonché ai resoconti intermedi di gestione (ovvero altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici, *(ii)* negli altri casi eventualmente previsti ai sensi della Normativa *Internal Dealing pro tempore* vigente (i “*Black-out Period*” ⁽²²⁾). In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di dati preliminari, il *Black-out Period* si applica solo rispetto alla data di pubblicazione di questi ultimi, e non anche rispetto alla data di pubblicazione dei successivi dati definitivi, secondo quanto indicato nelle Q&A ESMA ⁽²³⁾.

5.2 Fermo quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di Cerved si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento di Operazioni nel corso di ulteriori periodi dell'anno, in concomitanza di particolari eventi, dandone comunicazione ai Soggetti Rilevanti interessati.

5.3 Ai fini di quanto precede, i Soggetti Rilevanti vengono tempestivamente informati, a cura del Soggetto Preposto, per il tramite della funzione Affari Societari e Capital Markets, a mezzo te-

¹⁹ Fonte: art. 152-*octies*, commi 2, 3 e 4, Regolamento Emittenti.

²⁰ Fonte: art. 152-*septies*, comma 4, Regolamento Emittenti.

²¹ Fonte: Q&A ESMA. L'ESMA ha chiarito che il giorno dell'annuncio rappresenta il trentesimo giorno del *black-out period* (cfr. aggiornamento ESMA alle “*Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*” – 13 July 2016).

²² Fonte: art. 19, par. 11, Regolamento MAR.

²³ Fonte: Q&A ESMA. L'ESMA ha chiarito che, nel caso in cui l'emittente pubblichi dati preliminari (e siano soddisfatte le condizioni di cui alle medesime Q&A ESMA) il *black-out period* viene anticipato con riferimento alla data dell'annuncio dei dati preliminari e non trova quindi applicazione con riferimento al successivo annuncio dei dati definitivi (“*With particular reference to the year-end financial report, the «announcement» is the public statement whereby the issuer announces, in advance to the publication of the final year-end report, the preliminary financial results agreed by the management body of the issuer and that will be included in that report. This can apply only if the disclosed preliminary financial results contain all the key information relating to the financial figures expected to be included in the year-end report. In the event the information announced in such way changes after its publication, this will not trigger another closed period but should be addressed in accordance with Article 17 of MAR*” (Q7.2-A7.2)”) (cfr. aggiornamento ESMA alle “*Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*” – 13 July 2016).

lefono oppure messaggio via fax oppure via e-mail, circa le date previste per l'approvazione e l'annuncio del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, della relazione finanziaria semestrale nonché dei resoconti intermedi di gestione (ovvero delle altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici e del conseguente avvio dei relativi *Black-out Period* oltre che degli altri eventuali casi in cui debba essere rispettato un *Black-out Period*.

- 5.4** In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 5.1 e nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa *Internal Dealing* vigente ⁽²⁴⁾, il Consiglio di Amministrazione (o, in casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato) ha la facoltà di autorizzare il Soggetto Rilevante richiedente a compiere un'Operazione in un *Black-out Period*: (a) in base ad una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o a un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni ⁽²⁵⁾; e comunque (c) a condizione che il Soggetto Rilevante che intende effettuare l'Operazione sia in grado di dimostrare che la specifica Operazione non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Black-out Period*.
- 5.5** Ai fini di cui al precedente punto 5.4(a), i Soggetti Rilevanti, prima di qualsiasi negoziazione durante il *Black-out Period*, chiedono, tramite richiesta scritta motivata, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo internaldealing@cerved.com, al Soggetto Preposto, il quale curerà la trasmissione della stessa al Consiglio di Amministrazione, l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni durante un *Black-out Period*; tale richiesta scritta deve contenere una descrizione dell'Operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni Cerved è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari. Nell'esaminare se le circostanze addotte sono eccezionali, ossia si tratti di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo, il Consiglio di Amministrazione (o gli altri organi sopra indicati a seconda dei casi) valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante: (i) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; (ii) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del *Black-out Period* che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto Rilevante non può ragionevolmente farvi fronte se non vendendo immediatamente le azioni Cerved ⁽²⁶⁾.

6 Soggetto Preposto

- 6.1** La Funzione Affari Societari e Capital Markets di Cerved è individuata quale Soggetto Preposto al ricevimento, delle informazioni previste dalla Procedura di *Internal Dealing* e dalla Normativa *Internal Dealing*.

²⁴ Fonte: art. 19, par. 12, Regolamento MAR e artt. 7, 8 e 9 Regolamento 2016/522.

²⁵ Per un'analisi circostanziata delle caratteristiche delle Operazioni di cui alla presente lett. (b), si rinvia a quanto previsto dall'art. 9 Regolamento 2016/522.

²⁶ Fonte: art. 8 Regolamento 2016/522.

- 6.2** Il Soggetto Preposto redige e tiene costantemente aggiornato l'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate. Ogni variazione nell'individuazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, conserva in apposito archivio – anche elettronico – tutte le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ed effettuate alla Consob e al mercato.
- 6.3** Il Soggetto Preposto notifica per iscritto ai Soggetti Rilevanti il loro inserimento nell'Elenco e il loro conseguente assoggettamento agli obblighi gravanti su di essi ai sensi della presente Procedura di *Internal Dealing* e della Normativa *Internal Dealing*, ivi incluso l'obbligo di fornire informativa alle Persone Strettamente Legate, della loro identificazione e degli obblighi a loro carico. Unitamente alla predetta comunicazione, il Soggetto Preposto trasmette ai Soggetti Rilevanti la presente Procedura di *Internal Dealing*.
- 6.4** Il Soggetto Preposto può sottoporre al Consiglio di Amministrazione le eventuali proposte di modifica e/o integrazione della Procedura di *Internal Dealing* che si possano rendere nel tempo opportune o necessarie.
- 6.5** Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione – anche relativi alle rispettive Persone Strettamente Legate – necessari e/o utili ai fini dell'attuazione della presente Procedura di *Internal Dealing*. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura di *Internal Dealing*.
- 7 Accettazione della Procedura di *Internal Dealing* e obblighi dei Soggetti Rilevanti**
- 7.1** I Soggetti Rilevanti, una volta ricevuta l'informativa di cui al paragrafo 6.3, accettano la presente Procedura di *Internal Dealing*, mediante sottoscrizione di un apposito modulo, e si impegnano a rispettarne le previsioni.
- 7.2** I Soggetti Rilevanti devono: (a) restituire tempestivamente al Soggetto Preposto la comunicazione di cui sopra, sottoscritta e siglata in ogni pagina in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, della Procedura di *Internal Dealing* e dei relativi allegati, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo internaldealing@cerved.com; (b) comunicare tempestivamente al Soggetto Preposto, per iscritto, l'elenco delle Persone ad essi Strettamente Legate e i relativi dati identificativi mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo internaldealing@cerved.com, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati; (c) notificare tempestivamente per iscritto alle rispettive Persone Strettamente Legate (i) gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi della presente Procedura di *Internal Dealing* e della Normativa *Internal Dealing* di tempo in tempo vigente, nonché (ii) la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute a tali obblighi ai sensi della Procedura di *Internal Dealing* e della Normativa *Internal Dealing*, informandole anche della facoltà di delega di cui al precedente paragrafo 4.2.
- 7.3** I Soggetti Rilevanti sono tenuti a conservare copia della notifica effettuata ai sensi del precedente paragrafo 7.2, esibendola a semplice richiesta scritta della Società e delle autorità competenti.
- 7.4** Gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a informare le Persone ad essi Connesse degli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 152-*sexies* - 152-*octies* Regolamento Emittenti.

8 **Trattamento dei dati personali**

- 8.1 I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate saranno oggetto di trattamento in conformità e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura di *Internal Dealing* e della Normativa *Internal Dealing*.
- 8.2 Il conferimento di tali dati da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate è obbligatorio al fine di consentire l'adempimento degli obblighi previsti dalla Procedura di *Internal Dealing* e dalla Normativa *Internal Dealing*.
- 8.3 Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), in materia di protezione dei dati personali, sono comunicati dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, alle finalità o ai compiti in precedenza indicati.
- 8.4 I dati personali di cui al presente articolo sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

9 **Modifiche e integrazioni**

- 9.1 L'Amministratore Delegato è autorizzato ad apportare alla presente Procedura di *Internal Dealing* le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero a modifiche organizzative della Società. In tal caso l'Amministratore Delegato informa il Consiglio di Amministrazione di Cerved, in occasione della prima adunanza utile, delle modifiche e/o integrazioni apportate alla presente Procedura di *Internal Dealing* nei limiti di cui al presente paragrafo.
- 9.2 Il Soggetto Preposto provvede senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni della Procedura di *Internal Dealing*.

10 **Efficacia e sanzioni**

- 10.1 Fermi gli obblighi previsti dalla legge, la presente Procedura di *Internal Dealing*, così come modificata e integrata, ha efficacia a partire dalla data di sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.
- 10.2 L'inosservanza della Procedura di *Internal Dealing* comporta la responsabilità di cui alla Normativa *Internal Dealing* e alle altre disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.
- 10.3 L'applicazione delle predette sanzioni da parte delle autorità preposte non pregiudica per la Società danneggiata la possibilità di rivalersi nei confronti dei responsabili per ogni conseguenza pregiudizievole.
- 10.4 Ferme le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente, per i Soggetti Rilevanti che siano dirigenti o dipendenti della Società o di sue controllate, l'inosservanza della Procedura di *Internal Dealing* costituisce un comportamento illecito sanzionabile a livello disciplinare.

Allegato A
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a) ²⁷	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a) ²⁸	Posizione/qualifica	<i>Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:</i> Posizione occupata: <i>Per le persone strettamente associate:</i> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata: <input type="checkbox"/> Persona che esercita funzione di amministrazione, di controllo o di direzione Nome: Cognome: Posizione:
b) ²⁹	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/> Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:

²⁷ Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

²⁸ [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]

[Per le persone strettamente associate,

— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;

— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]

²⁹ [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a) ³⁰	Nome	Cerved Group S.p.A.
b) ³¹	LEI	8156005E0EF91772E207
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a) ³²	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	ISIN: IT0005010423
b) ³³	Natura dell'operazione	Operazione legata all'utilizzo di programmi su opzioni: <input type="checkbox"/>

³⁰ [Nome completo dell'entità.]

³¹ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

³² [— Indicare la natura dello strumento:

— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;

— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.

— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

³³ [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522⁽ⁱ⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

(i) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

c) ³⁴	Prezzo/i e volume/i (indicare il volume e il prezzo per ciascuna operazione eseguita con indicazione dell'orario per ciascuna operazione)	<table border="1" data-bbox="651 264 1401 430"> <tr> <td data-bbox="651 264 1024 344">Prezzo/i</td> <td data-bbox="1024 264 1401 344">Volume/i ³⁵</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 344 1024 430"></td> <td data-bbox="1024 344 1401 430"></td> </tr> </table>		Prezzo/i	Volume/i ³⁵		
Prezzo/i	Volume/i ³⁵						
d) ³⁶	Informazioni aggregate: — Volume aggregato — Prezzo						
e) ³⁷	Data dell'operazione						
f) ³⁸	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»:					

³⁴ [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

³⁵ Inserire tutte le righe necessarie (vedi nota precedente).

³⁶ [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:
— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;
— sono della stessa natura;
— sono effettuate lo stesso giorno e
— sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

[Informazioni sui prezzi:

— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;
— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

³⁷ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.

Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

³⁸ [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]

Allegato B**Dichiarazione di accettazione della Procedura di *Internal Dealing***

Io sottoscritto

- preso atto di essere stato incluso tra i “Soggetti Rilevanti” ai sensi della Procedura di *Internal Dealing* di Cerved Group S.p.A. (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate);
- attestando di aver letto e compreso la suddetta Procedura di *Internal Dealing*;
- consapevole degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di *internal dealing*,

MI IMPEGNO

- a osservare e adempiere puntualmente agli obblighi previsti dalla Procedura di *Internal Dealing*, dalla Normativa *Internal Dealing* e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili;
- a tenere indenne Cerved Group S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte mia degli obblighi previsti dalla Procedura di *Internal Dealing*; e
- a notificare per iscritto alle “Persone Strettamente Associate” al sottoscritto (come definite nella Procedura di *Internal Dealing*) gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi della Procedura di *Internal Dealing*, della Normativa *Internal Dealing* e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti, e

INDICO

i seguenti nominativi delle “Persone Strettamente Associate” riconducibili al sottoscritto:

Cognome e Nome / Denominazione sociale	Luogo e data di nascita / Indirizzo della sede sociale	Codice fiscale	Tipo di legame

(firma)

Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, presto irrevocabile consenso al trattamento dei dati anche al fine di consentire gli adempimenti di cui alla normativa primaria e secondaria.

(firma)_____
(data)

Allegato C

Elenco delle Operazioni

- a) L'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) L'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) L'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) L'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) L'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e le opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona ad esso Strettamente Legata, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata;
- p) L'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata;
- r) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona ad esso Strettamente Legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.